

Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Indicazione anno di produzione delle uve

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Nella etichettatura dei vini DOP «Verdicchio di Matelica» ad esclusione dei vini spumanti non etichettati come millesimati, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Riferimento al nome geografico più ampio

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Introduzione della possibilità di inserire in etichetta la menzione vigna e il nome geografico più ampio «Marche» in cui ricade la zona di produzione di un particolare vino DOP.

Confezionamento e contenitori

Quadro di riferimento giuridico:

Nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

I vini DOP «Verdicchio di Matelica», ad esclusione della tipologia passito, possono essere confezionati in recipienti delle capacità previste dalla vigente normativa.

Per il confezionamento del vino «Verdicchio di Matelica» senza alcuna specificazione aggiuntiva, è inoltre consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, come previsto dalla normativa vigente.

La tipologia passito del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere commercializzata esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 1,50.

I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo a corona e strappo.

Link al disciplinare del prodotto:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23152>

25A03712

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 2025.

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 765, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare il comma 1, primo periodo, dell'art. 15 il quale stabilisce che: «Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante «Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie stradali della rete stradale transeuropea» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, gli articoli 53 e 55;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, in particolare, l'art. 12, comma 4-bis;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Visto il regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1992;



Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 giugno 2001, recante «Sicurezza nelle gallerie stradali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 18 settembre 2001 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, recante «Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante «Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 192 del 20 agosto 2015 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, recante «Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 25 settembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021, recante «Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 4 ottobre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 settembre 2024, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto 1° settembre 2021 recante criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2024;

Ritenuto necessario individuare i requisiti di sicurezza antincendio delle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 9 settembre 2015, n. 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. È approvata la «regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea» di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.


2. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea, così come definita all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di nuova realizzazione e a quelle in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea sono realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;



- b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli utenti;
- c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio;
- d) assicurare la possibilità che gli utenti lascino la galleria indenni o che gli stessi siano soccorsi;
- e) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.

Applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi

1. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo I dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali di nuova realizzazione, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
2. Le disposizioni tecniche di cui al Titolo II dell'allegato 1 si applicano alle gallerie stradali in esercizio, non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
3. Il responsabile dell'attività, qualora ravvisi particolari fattori di aggravio per la sicurezza dell'infrastruttura, deve implementare misure ulteriori rispetto a quelle già previste per la specifica categoria di cui al Titolo II, punto 3 dell'allegato 1.

Art. 4.

Impiego dei prodotti per uso antincendio

1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere:
 - a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
 - b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto;
 - c) accettati dal responsabile dell'attività, ovvero dal responsabile dell'esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all'uso previsto, sono rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se:
 - a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili;
 - b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione di disposizioni comunitarie, alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e a tal fine il mutuo riconoscimento;
 - c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legittimamente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea o in Turchia in virtù di specifici

accordi internazionali stipulati con l'Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l'impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche allegate al presente decreto.

3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio di cui al comma 2, è valutata, ove necessario, dal Ministero dell'interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) 2019/515/UE del 19 marzo 2019, «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 marzo 2019, n. L91.

Art. 5.

Deroghe alle norme di prevenzione incendi


1. Per le gallerie che hanno caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle disposizioni di cui all'allegato 1, gli interessati possono presentare al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio istanza di deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 6.

Raccordo con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dall'allegato 1, Titolo II, della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

- a) alla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure gestionali di cui al punto 5.1;
- b) entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2;
- c) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure volte a favorire l'autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b);
- d) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le rimanenti misure.



2. Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 1, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2025

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

ALLEGATO I

REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI GALLERIE STRADALI NON APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA

TITOLO I - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE GALLERIE DI NUOVA REALIZZAZIONE NON APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA

0. Termini e definizioni

1. Misure infrastrutturali

- 1.1 Vie di esodo e uscite di emergenza
- 1.2 Accessi carrabili per i servizi di pronto intervento
- 1.3 Drenaggio
- 1.4 Resistenza al fuoco delle strutture
- 1.5 Resistenza al fuoco dei materiali

2. Requisiti impiantistici

- 2.1 Sistemi di comunicazione in emergenza
- 2.2 Ventilazione di emergenza
 - 2.2.1 Generalità
 - 2.2.2 Modalità di progettazione
 - 2.2.3 Attivazione e controllo dell'impianto di ventilazione ai fini antincendio
 - 2.2.4 Tipologia di ventilazione di emergenza
 - 2.2.4.1 Gallerie a doppio fornice con traffico monodirezionale fluido
 - 2.2.4.2 Gallerie con traffico bidirezionale e gallerie con traffico monodirezionale congestionato

- 2.2.5 Caratteristiche di comportamento in caso di incendio dei componenti dell'impianto di ventilazione
- 2.2.6 Requisiti prestazionali
 - 2.2.6.1 Gallerie a doppio fornice con traffico monodirezionale fluido
 - 2.2.6.2 Gallerie con traffico bidirezionale e gallerie con traffico monodirezionale congestionato
- 2.3 Segnaletica stradale e di sicurezza
- 2.4 Centro di controllo
- 2.5 Impianti di sorveglianza
- 2.6 Impianto semaforico per precludere l'accesso in galleria
- 2.7 Resistenza e reazione al fuoco degli impianti e sistemi e dei loro componenti
- 2.8 Stazioni di emergenza
- 2.9 Erogazione idrica
 - 2.9.1 Architettura dell'impianto
 - 2.9.1.1 Gallerie prive della corsia di emergenza
 - 2.9.1.2 Gallerie con corsia di emergenza
 - 2.9.2 Caratteristiche realizzative e prestazionali
- 2.10 Impianti elettrici
 - 2.10.1 Generalità
 - 2.10.2 Impianti di sicurezza
 - 2.10.3 Quadri elettrici dei servizi di sicurezza
 - 2.10.4 Conduttore dei servizi di sicurezza
 - 2.10.5 Sezionamento di emergenza
 - 2.10.6 Impianto di illuminazione di sicurezza
3. Requisiti di esercizio per la sicurezza antincendio
 - 3.1 Mezzi di esercizio in emergenza
 - 3.2 Piani di emergenza
 - 3.2.1 Obiettivi
 - 3.2.2 Fasi dell'intervento
 - 3.2.3 Scenari di riferimento
 - 3.2.4 Contenuti del piano di emergenza
 - 3.3 Esercitazioni periodiche
 - 3.4 Lavori nelle gallerie e piani di manutenzione
 - 3.5 Gestione degli incidenti
 - 3.6 Attività del centro di controllo
 - 3.7 Trasporti di merci pericolose

TITOLO II - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE GALLERIE ESISTENTI ED IN ESERCIZIO NON APPARTENENTI ALLA RETE STRADALE TRANSEUROPEA

1. Obiettivi
2. Termini e definizioni
3. Categorizzazione minima di rischio delle gallerie in funzione del tipo di strada, della lunghezza e del traffico medio giornaliero
 - 3.1 Categorizzazione delle gallerie monodirezionali extraurbane
 - 3.2 Categorizzazione delle gallerie bidirezionali extraurbane
 - 3.3 Categorizzazione delle gallerie urbane
4. Misure di sicurezza
 - 4.1 Misure volte al rilevamento tempestivo degli incidenti e dell'allarme incendio
 - 4.1.1 Allarme manuale da parte degli utenti per gallerie con categoria di rischio 2
 - 4.1.2 Allarme tramite rilevamento automatico per gallerie con categoria di rischio 3 e 4
 - 4.2 Misure volte a favorire l'autosoccorso, a ridurre il numero potenziale di utenti coinvolti e a limitare la propagazione dell'incendio

